Newsletter FISCALE

GENNAIO 2026

INDICE

1. Adozione del regime forfettario previsto dall'Art. 80 D. Lgs. 117/2017
2. Adozione del regime forfettario previsto dall'Art. 86 D. Lgs. 117/2017
3. Legge di Bilancio 2025: Pos e registratori di cassa
4. Adempimenti mese di gennaio

1. ADOZIONE DEL REGIME FORFETARIO PREVISTO DALL'ART. 80 DEL D. LGS. 117/2017

(Entrata in vigore del regime forfetario per le attività commerciali svolte dagli ETS iscritti al RUNTS)

A partire dal 01 gennaio 2026 potrà essere applicato il regime fiscale previsto dall'articolo 80 del D. Lgs. 117/2027 (Codice del Terzo Settore) che disciplina un regime forfetario di determinazione del reddito d'impresa riservato agli Enti del Terzo Settore non commerciali, cioè a quegli enti che svolgono prevalentemente attività di interesse generale, ma che possono realizzare anche attività con modalità commerciali ai sensi degli articoli 5 e 6 del D. Lgs 117/2017. In alternativa alla determinazione analitica del reddito, questi enti possono scegliere di calcolare il reddito imponibile applicando coefficienti di redditività prestabiliti ai ricavi conseguiti. Il legislatore distingue tra prestazioni di servizi e altre attività (ad esempio cessioni di beni), prevedendo percentuali diverse e crescenti in base all'ammontare dei ricavi.

Per le prestazioni di servizi, il reddito imponibile è determinato applicando:

- il 7% ai ricavi fino a 130.000 euro;
- il 10% alla parte di ricavi compresa tra 130.001 e 300.000 euro;
- il 17% ai ricavi che superano 300.000 euro.

1. ADOZIONE DEL REGIME FORFETARIO PREVISTO DALL'ART. 80 DEL D. LGS. 117/2017

(Entrata in vigore del regime forfetario per le attività commerciali svolte dagli ETS iscritti al RUNTS)

Per le attività diverse dalle prestazioni di servizi, i coefficienti sono più contenuti e pari:

- al 5% per ricavi fino a 130.000 euro;
- al 7% per ricavi tra 130.001 e 300.000 euro;
- al 14% per ricavi oltre 300.000 euro.

Se l'ente svolge contemporaneamente più tipologie di attività, il coefficiente da applicare è quello relativo all'attività prevalente in termini di ricavi. Qualora non sia possibile individuare con precisione la prevalenza per mancanza di una separata annotazione contabile, la normativa presume come prevalenti le prestazioni di servizi.

- L'accesso al regime forfetario avviene mediante opzione nella dichiarazione dei redditi e produce effetti dall'inizio del periodo d'imposta in cui viene esercitata. La scelta ha una durata minima di tre anni e resta valida fino a revoca. Per gli enti che avviano per la prima volta un'attività commerciale, l'opzione viene esercitata direttamente nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA.
- Gli enti che optano per il regime forfetario di cui all'articolo 80 sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore, dei parametri e degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), beneficiando così di un sistema di determinazione del reddito più semplice e prevedibile.

2. ADOZIONE DEL REGIME FORFETARIO PREVISTO DALL'ART. 86 DEL D. LGS. 117/2017

(Entrata in vigore del regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato)

A partire dal 01 gennaio 2026 potrà essere adottato il regime fiscale forfettario previsto dall'articolo 86 del Codice del Terzo Settore, riservato alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) per le attività commerciali che esse eventualmente svolgono.
Questo regime può essere applicato se, nell'anno precedente, i ricavi commerciali non superassero 85.000 euro.
L'adesione avviene semplicemente comunicando, nella dichiarazione dei redditi o all'apertura della partita IVA, di possedere i requisiti richiesti.

Dal punto di vista delle imposte sul reddito, il sistema è estremamente semplificato:

- per le ODV il reddito imponibile è pari all'1% delle entrate di natura commerciale;
- per le APS il reddito imponibile è pari al 3% delle entrate di natura commerciale.

2. ADOZIONE DEL REGIME FORFETARIO PREVISTO DALL'ART. 86 DEL D. LGS. 117/2017

(Entrata in vigore del regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato)

Su questa base si calcolano le imposte dovute, senza dover determinare analiticamente costi e ricavi. Eventuali perdite possono essere gestite secondo le regole già previste per gli ETS.
Le APS e ODV che adottano il regime forfetario non devono tenere scritture contabili né registri IVA, devono solo conservare le fatture e i documenti ricevuti ed emessi e presentano regolarmente la dichiarazione dei redditi.
Inoltre, non sono tenute ad applicare le ritenute alla fonte sui compensi pagati, anche se devono indicare in dichiarazione i dati dei percipienti e gli importi corrisposti.
Dal punto di vista dell'IVA, il regime forfetario comporta una forte semplificazione:

- non si applica l'IVA;
- non è possibile detrarre l'IVA sugli acquisti;
- resta l'obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto.

Per alcune operazioni particolari (come acquisti intracomunitari, servizi ricevuti dall'estero o importazioni), l'ente diventa però debitore d'imposta: in questi casi deve emettere o integrare la fattura e versare l'IVA entro il 16 del mese successivo.
Le APS e ODV in regime forfetario sono escluse da studi di settore, parametri e ISA, riducendo ulteriormente il rischio di accertamenti basati su indicatori presuntivi.
Il regime forfetario cessa automaticamente dall'anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti (ad esempio il superamento della soglia di ricavi).

3. LEGGE DI BILANCIO 2025: POS E REGISTRATORI DI CASSA

(La previsione normativa è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2025 (ed è stata successivamente resa operativa dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025)

A partire dal 01 gennaio 2026 entrerà in vigore l'obbligo di integrazione tra i terminali POS e i registratori di cassa telematici, mediante il portale dell'Agenzia delle Entrate.
Il collegamento obbligatorio tra POS e registratore telematico riguarda esercenti, commercianti al dettaglio, artigiani e professionisti che utilizzano registratori di cassa telematici e accettano pagamenti elettronici. Sono inclusi anche coloro che adottano soluzioni software di incasso avanzate, purché le operazioni rientrino nella gestione dei corrispettivi commerciali.
Nel caso di una ASD o SSD titolare di partita IVA che svolge attività commerciali "NON CONNESSE" agli scopi istituzionali, tali attività vengono equiparate a quelle d'impresa.

In questa ipotesi:

- il collegamento tra POS e registratore di cassa telematico diventa obbligatorio;
- è possibile utilizzare un Registratore Telematico configurato per il regime 398/1991, mantenendo la separazione tra attività istituzionali e commerciali;
- resta l'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni imponibili non esonerate.

3. LEGGE DI BILANCIO 2025: POS E REGISTRATORI DI CASSA

(La previsione normativa è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2025 (ed è stata successivamente resa operativa dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025)

Per effettuare il collegamento tra Pos e registratori telematici, l'esercente, anche tramite intermediario, dovrà accedere alla propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate e associare la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Per agevolare l'inserimento, la procedura esporrà all'esercente l'elenco degli strumenti di pagamento elettronico, di cui risulta titolare, che gli operatori finanziari hanno preventivamente comunicato all'Agenzia. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate non tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell'Agenzia delle Entrate, il collegamento potrà essere realizzato all'interno della stessa procedura. Le nuove funzionalità saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul sito internet istituzionale dell'Agenzia delle Entrate. E' previsto un termine di 45 giorni decorrenti dalla messa a disposizione del servizio online per completare la registrazione. Una volta a regime, per la prima associazione o per eventuali variazioni, la registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal 6° giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

4. ADEMPIMENTI MESE DI GENNAIO

15 GENNAIO 2026

📌 Scadenza, da parte di associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, dell’annotazione, anche con unica registrazione, dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (anche nel registro D.M. 11/2/97).

16 GENNAIO 2026

📌 Versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese precedente ai collaboratori assimilati a lavoratori dipendenti ed ai collaboratori occasionali e ai cococo sportivi che hanno superato la soglia di 5.000 € di reddito per l’anno 2025.

📌 Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

📌 Versamento IVA mensile mese di dicembre 2025.